

# Affitto e cessione dell'azienda agricola

di Samuele Cantini – avvocato

Studio Giuri avvocati associati

*Il contratto di affitto è tale ove il bene oggetto del contratto - in sé provvisto di attitudine produttiva - sia concretamente funzionale rispetto all'esercizio dell'attività per la quale è impiegato. La considerazione impone di sondare le ipotesi con riferimento alle quali il contratto includente (anche) la concessione in godimento del fondo rustico (sia pur esso attrezzato) appartenga al tipo del contratto di affitto di fondo rustico ovvero possa essere ricondotto al contratto di affitto di azienda, anche al fine di individuare, in concreto, la disciplina applicabile al negozio. Si procederà parimenti a indagare se il fondo rustico possa essere considerato "bene aziendale" al fine di delineare quale possa essere la sorte del fondo in ipotesi di cessione dell'azienda.*

## Il fondo attrezzato e l'azienda agricola

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della propria attività. Sono agricole le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento degli animali e le altre attività connesse.

Il contratto di affitto di azienda agricola appartiene al novero dei contratti di locazione aventi a oggetto beni produttivi, disciplinato dagli articoli [1615](#) e ss., cod. civ.. È il contratto con il quale la parte affittante si obbliga verso corrispettivo a far godere l'azienda ad altro soggetto, l'affittuario, sul quale incombe l'obbligo di gestirla senza modificarne la destinazione economica, conservando l'efficienza dell'organizzazione.

Il carattere produttivo del bene oggetto di godimento è dato connotante il contratto di affitto, in sé valido ma non sufficiente a distinguere il contratto di affitto da quello di locazione.

Al novero dei beni c.d. produttivi oggetto di concessione in godimento temporaneo appartengono infatti i beni provvisti di attitudine produttiva purché concretamente destinati alla produzione.

Più chiaramente, sono beni produttivi oggetto del contratto di affitto quei beni concretamente funzionali rispetto all'esercizio dell'attività di impresa.

Il Legislatore riserva al contratto di affitto specifiche disposizioni normative, valide sistematicamente a distinguerlo dal contratto di locazione, volte a disciplinare il profilo inerente la gestione del bene

fruttifero. La legge impone al conduttore la cura in conformità con la destinazione economica del bene e nell'interesse della produzione (dalla quale ha diritto di percepire frutti e utilità).

Può quindi dirsi superato, in sede interpretativa, il primo dubbio dal quale scaturisce il problema relativo all'effettiva individuazione del tipo contrattuale cui appartiene l'accordo avente a oggetto il fondo rustico. Laddove l'accordo preveda l'utilizzo del fondo quale strumento destinato alla realizzazione dell'impresa agricola (quindi in ultimo finalizzato alla produzione di ricchezza) allora lo stesso appartiene al novero dei contratti di affitto.

Ciò posto, occorrerà poi sondare se – in considerazione delle circostanze del caso specifico – il contratto di affitto considerato costituisca contratto di affitto di fondo rustico o contratto di affitto di bene produttivo.

La necessità di vagliare gli aspetti distintivi dei tipi contrattuali sorge dal fatto che il fondo, bene essenziale per l'esercizio in sé dell'agricoltura, è presupposto imprescindibile per l'esistenza dell'azienda agricola.

Spetta dunque al giurista affrontare la questione inerente il rapporto che intercorre tra fondo rustico parte facente del complesso dei beni aziendali e fondo rustico propriamente attrezzato.

La questione muove dalla considerazione preliminare per la quale il fondo rustico è in sé insufficiente all'attività di produzione agricola. Al fondo debbono essere destinati i macchinari, le strutture e gli attrezzi il cui impiego ne consenta la coltivazione.

È qui che sorge l'equivoco dal quale discende il difficile nodo interpretativo rispetto alla possibilità di distinguere il contratto di affitto di fondo rustico dal contratto di affitto di azienda.

Per sciogliere il nodo, è necessario connotare il fondo in quanto tale al fine di distinguerlo dal fondo attrezzato.

A tale scopo occorre raffrontare il concetto civilistico di pertinenza per differenziarlo dal concetto di complesso dei beni (il fondo e le attrezzature che ne consentano la coltivazione) organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Limitatamente a quanto interessa il problema in commento, è pertinente il bene destinato durevolmente al servizio di altro bene (si veda: [articolo 817](#), comma 1, cod. civ.).

Per l'insorgere del rapporto pertinenziale è necessario che contestualmente ricorrano 2 distinti presupposti: il presupposto oggettivo, costituito dal vincolo di strumentalità funzionale che lega il bene accessorio al bene principale nonché il presupposto soggettivo, rappresentato dall'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene c.d. accessorio al servizio o all'ornamento del bene c.d. principale.

Il raccordo tra bene principale e bene accessorio è espressione concreta del vincolo di funzione che “lega” i 2 beni: il bene secondario dev’essere strumentale a realizzare il migliore sfruttamento del bene principale<sup>1</sup>.

L’atto di destinazione, atto che impone alla cosa secondaria il carattere di pertinenza, deve infatti consistere nella manifestazione di volontà univoca posta in essere dal soggetto legittimato ad agire, vale a dire da parte del titolare del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento sul bene principale (cfr. [articolo 817](#), comma 2, cod. civ.).

È, quindi, evidente che nel caso in cui sia il titolare del diritto personale di godimento sul fondo (quale è l’affittuario del fondo rustico) a destinare al fondo le attrezzature che occorrono per provvederne alla coltivazione, la scelta di destinazione non determina l’insorgere del vincolo pertinenziale.

L’affittuario del fondo rustico, titolare del diritto personale di godimento, ha infatti la disponibilità materiale ma non giuridica del fondo. Egli è, appunto, detentore del fondo.

Non essendo titolare del diritto di proprietà né di altro diritto reale di godimento sul bene principale (il fondo rustico), lo stesso non è legittimato a destinare durevolmente il bene secondario al servizio del bene principale secondo lo schema che è proprio del rapporto di pertinenza.

Supponiamo quindi che oggetto del contratto sia il fondo provvisto delle attrezzature che ne consentano lo sfruttamento.

Il caso impone di verificare se il complesso delle attrezzature, degli strumenti e delle strutture che consentono in concreto lo sfruttamento del fondo sia durevolmente destinato (secondo lo schema del rapporto pertinenziale) al servizio del fondo ovvero appartenga al novero dei beni impiegati dall’imprenditore per il processo produttivo aziendale.

Nel primo caso, infatti, oggetto del contratto è il fondo attrezzato quale complesso pertinenziale che l’affittuario ha il diritto di esigere in consegna con la stipulazione del contratto di affitto di fondo rustico.

Nel secondo caso, al contrario, colui che destina al fondo il complesso delle attrezzature, degli strumenti e delle strutture non è il proprietario.

I beni rapportati al fondo sono pertanto beni aziendali, reciprocamente complementari e funzionali al rapporto di coordinazione che li rende ciascuno occorrente per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Ne consegue che, nel caso in cui oggetto del contratto da sottoscrivere sia effettivamente l’azienda considerata nella propria consistenza (inclusiva tra l’altro del fondo rustico), tale contratto ricade entro

---

<sup>1</sup> L’accertamento della sussistenza o meno del vincolo pertinenziale costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità (Cassazione, sentenza n. 9845/1996).

la disciplina del contratto di affitto di azienda e non sotto la disciplina del contratto di affitto di fondo rustico.

Conclusivamente, il rapporto pertinenziale presuppone che il bene accessorio sia posto al servizio del fondo rustico (incrementandone l'utilità) da parte del soggetto che ne sia proprietario o che sia titolare di altro diritto reale sul fondo.

Il complesso dei beni organizzati (ai quali è propriamente incluso il fondo) è, invece, il compendio dei beni che sono ciascuno in rapporto di reciproca coordinazione, in funzione della destinazione economica per la quale sono organizzati: la produzione di utilità.

Per questo motivo, il concetto di fondo rustico attrezzato si distingue da quello di azienda agricola quale complesso dei beni organizzati perché solo il primo è un complesso pertinenziale.

Ci si può chiedere in ultimo come debba essere inquadrato il contratto allorché la destinazione del complesso di attrezzature, macchinari e strutture sia voluta dall'imprenditore che sia anche proprietario del fondo.

Al netto degli indirizzi interpretativi elaborati anche da parte della giurisprudenza, è possibile ritenere che il contratto in commento integri gli estremi del contratto di affitto di fondo rustico quando il vincolo di servizio che intercorre tra il complesso dei beni e il fondo, durevole e costante, vale in sé a determinare il contraente affittuario a contrarre.

Tale contratto integra invece gli estremi del contratto di affitto di azienda, allorché, al contrario, sul connotato statico che è dato dal rapporto di servizio tra bene principale (il fondo) e beni accessori prevalga il profilo organizzativo nel quale si struttura la reciproca relazione tra i beni aziendali organizzati dall'imprenditore.

L'elemento connotante l'azienda è dato infatti dal profilo organizzativo, dunque dalla capacità con la quale i beni parte facente del complesso aziendale sono coordinati e resi funzionali per l'esercizio dell'attività economica.

### **Affitto di azienda agricola. Inapplicabilità delle norme sul contratto di affitto di fondo rustico. Circostrizione dell'ambito di applicazione dell'articolo 27, L. 203/1982**

Resta da indagare se sia possibile per le parti del contratto di affitto di azienda agricola legittimamente dar sfogo alla propria volontà negoziale (determinando il contenuto del contratto) senza fare applicazione necessaria delle disposizioni normative deputate a disciplinare il contratto di affitto di fondo rustico.

Il contratto di affitto di azienda è disciplinato, per rimando, dall'[articolo 2562](#), cod. civ..

La norma, ritenuta norma cardine per l'individuazione delle disposizioni che disciplinano il contratto di affitto di azienda, non indica rimandi alla legge speciale, limitandosi - appunto - a rinviare al precedente [articolo 2651](#), cod. civ. onde estendere la disciplina delle ipotesi di usufrutto al contratto di affitto di azienda.

Va da sé che resti all'interprete verificare se (nonché, eventualmente, come) le fattispecie debbano essere reciprocamente coordinate.

L'origine dei ripetuti equivoci interpretativi è data dalla formulazione letterale dell'[articolo 27](#), L. 203/1982.

*“Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici”.*

La giurisprudenza, al netto di contrasti che si ritengono tuttavia marginali rispetto all'oggetto di questo contributo, ha ragionevolmente affermato che l'articolo 27, L. 203/1982 debba essere applicato ai contratti atipici rispondenti al requisito indicato dal testo della norma purché omogenei, sotto il profilo causale, rispetto al contratto di affitto (deve quindi trattarsi di contratti atipici caratterizzati dallo scambio tra concessione in godimento del fondo rustico e altre utilità). Ne consegue che il principio di inderogabilità dettato dal successivo [articolo 58](#), L. 203/1982 trovi applicazione dipendentemente dalla possibilità di applicare la norma in materia di riconduzione del contratto atipico al contratto di affitto. Ciò posto, occorre constatare che la disposizione di cui all'articolo 27, L. 203/1982 parrebbe irrimediabilmente ricondurre, per effetto della propria formulazione letterale, il contratto agrario avente a oggetto il fondo rustico alla disciplina speciale del contratto di affitto del fondo.

Il contratto di affitto di azienda agricola, implicando (anche) evidentemente la concessione in godimento del fondo rustico, parrebbe quindi *sic et simpliciter* soggetto all'applicazione delle norme di legge speciale, incluse quelle inerenti la durata legale. Non è così.

Il primo contributo reso in materia è stato dedicato all'intervenuta circoscrizione, per volontà del Legislatore, dei margini di autonomia negoziale rispetto al contratto agrario.

Dicemmo allora che il Legislatore, giusta la previsione di cui all'[articolo 1322](#), comma 2, cod. civ. ha di fatto anticipatamente ritenuto in sé immeritevoli di tutela gli accordi intercorrenti tra parti private che, avendo a oggetto il fondo rustico, differiscano dal tipo legale del contratto di affitto, fatta eccezione - ovviamente - per gli accordi c.d. in deroga.

Ove quindi si giungesse a ritenere che il contratto di affitto di fondo rustico concretamente corrisponde al contratto di affitto di azienda agricola, ignorandone le differenze, è chiaro che il contratto di affitto

di azienda agricola sarebbe sottoposto all'applicazione della disciplina di legge speciale per quanto concerne il fondo.

In realtà, la differenza intercorrente tra azienda agricola e fondo rustico anche attrezzato impone di riflettere sulla possibilità di ritenere necessariamente applicabili le disposizioni di legge speciale, senza ignorare l'effettiva volontà negoziale manifestata dalle parti del contratto.

Occorre all'uopo indagare il significato assunto dalla norma in parola, l'[articolo 27](#), L. 203/1982, anche con riferimento al requisito della omogeneità causale che deve potersi ravvisare tra il contratto in discussione e il contratto di affitto di fondo rustico (presupposto che, come detto, è necessario per poter ritenere applicabile la disposizione in commento).

La norma è applicabile al contratto avente a oggetto il fondo rustico, ma il contratto di affitto di azienda non ha in sé a oggetto la concessione (in godimento) del fondo quanto invece il complesso dei beni aziendali, provvisti dell'attitudine all'attività produttiva che è l'esito della funzione di organizzazione di cui si è fatto carico l'imprenditore.

Ridurre il contratto di affitto al fondo, pertanto, è di fatto incoerente con l'oggetto del contratto, il quale "contiene" l'universalità dei beni aziendali avvinti dalla destinazione unitaria dell'esercizio dell'impresa. Il fondo in sé, quindi, non esaurisce il contenuto oggettivo dello schema negoziale, la cui concreta attuazione non può prescindere dalla *universitas* dei beni aziendali (ai quali appartiene senz'altro anche il fondo).

Ad analoga conclusione conduce anche l'esame del comma 2, articolo 27, L. 203/1982.

Il fatto che l'applicazione necessaria delle disposizioni di legge speciale sia estesa ai contratti tra le cui prestazioni vi sia il conferimento del fondo rustico non deve indurre in errore.

Nel contratto di affitto di azienda, infatti, la disponibilità del fondo non è l'esito dell'adempimento di alcuna specifica prestazione contrattuale, considerato che la prestazione convenuta ha a oggetto autonomo l'azienda quale "complesso dei beni organizzati".

Più chiaramente: nel caso di concessione in godimento del fondo rustico la gestione produttiva del fondo compete all'affittuario (la costituzione e l'esercizio dell'impresa è infatti la causa del contratto di affitto di fondo rustico) mentre nel caso del contratto di affitto dell'azienda agricola la strutturazione (per la produzione) del complesso aziendale (al quale sicuramente appartiene il fondo) è stata generata dall'affittante (in questo caso il fondo è già parte del complesso dei beni organizzati dal concedente il quale, appunto, ne trasferisce la gestione) .

A conferma della considerazione unitaria che anche il Legislatore speciale adotta per il caso dell'organizzazione c.d. aziendale dell'attività di produzione agricola depongono le previsioni

legislative dettate per la determinazione del diritto alla monetizzazione della perdita sofferta dall'organizzazione aziendale in caso di espropriazione del fondo nonché in ipotesi di risoluzione incolpevole del contratto.

Nel primo caso, l'imprenditore agricolo ha diritto all'indennità aggiuntiva pari al valore c.d. agricolo del terreno (sia l'imprenditore proprietario o affittuario del terreno). Nel secondo caso l'affittuario, sia esso coltivatore diretto o conduttore non coltivatore diretto, ha diritto all'equo indennizzo.

L'indennità aggiuntiva e l'equo indennizzo si pongono dunque a tutela dei soggetti a beneficio dei quali sono contemplate, a fronte delle ipotesi di forzata disgregazione dell'azienda agricola la quale in sé contempla - appunto - il venir meno del sistema organizzativo generato dal soggetto per l'esercizio dell'attività di produzione.

### **Il caso della cessione dell'azienda agricola da parte dell'imprenditore affittuario: il fondo rustico è bene aziendale**

Il contratto di cessione di azienda ha carattere unitario perché unitaria è l'azienda. Oggetto del trasferimento è quindi il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (che possono appartenere all'imprenditore anche a titolo diverso dal diritto di proprietà) per l'esercizio dell'attività di impresa.

Il cessionario, infatti, acquista i diritti spettanti al cedente sui beni dell'azienda e subentra nella posizione giuridica dell'alienante, quindi è parte dei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda (incluso il contratto di consorzio ex [articolo 2610](#), cod. civ.), ai sensi dell'[articolo 2558](#), comma 1, cod. civ..

*“Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.*

Il contraente acquirente, parimenti, è fatto cessionario dei crediti inerenti l'azienda ceduta.

Il Legislatore, giusto quanto previsto dall'[articolo 2559](#), cod. civ., sostituisce all'uopo la notificazione della cessione al debitore ceduto (o la sua accettazione) con la pubblicazione con l'iscrizione del trasferimento nel Registro Imprese: è a partire dall'iscrizione che la cessione ha effetto nei confronti dei terzi.

Considerato il tenore dell'[articolo 2560](#), cod. civ. è, invece, discusso se i debiti del cedente debbano essere considerati ex se debiti del cessionario oppure se sia necessario l'accollo da parte di quest'ultimo. La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, sembra condividere la prima soluzione.

La vicenda circolatoria dell'azienda agricola presenta profili di particolarità che devono essere affrontati con riferimento al caso in cui il cedente non è (o non è in parte) proprietario degli strumenti di produzione (i beni c.d. organizzati).

Particolare interesse merita il caso in cui il cedente non è proprietario del fondo sul quale si svolge l'attività di coltivazione (è tale il caso in cui il cedente sia affittuario del fondo).

Il problema attiene all'individuazione della disciplina di legge applicabile. In particolare, ci si domanda se le disposizioni dettate per disciplinare il caso di cessione debbano essere integrate con quanto previsto dal Legislatore per disciplinare il contratto di affitto del fondo rustico, ove il fondo oggetto del contratto di affitto sia parte del complesso dei beni organizzati.

Si è poc'anzi accennato al fatto che l'[articolo 2558](#), cod. civ. (derogando al procedimento ordinario di cessione del contratto, per il quale è necessario il consenso del contraente ceduto, giusto quanto previsto dall'[articolo 1406](#), cod. civ.) prevede che la parte cessionaria subentri *ex lege* nei contratti stipulati dalla parte cedente per l'esercizio dell'impresa, ove le parti non abbiano diversamente pattuito. La norma, che si occupa di regolare la sorte dei contratti (i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda; non solo, quindi, i contratti relativi ai beni aziendali), è del tutto coerente rispetto all'idea di azienda concepita come bene unitario perché dimostra di ritenere i contratti d'impresa anch'essi facenti parte del complesso dei beni organizzati unitariamente considerato.

Ciò spiega il motivo per il quale la successione dell'acquirente nella posizione contrattuale della parte cedente è concepita dal Legislatore come effetto naturale del contratto di cessione (ove le parti non abbiano diversamente convenuto), fatta eccezione per i contratti a carattere personale.

È chiaro che la possibilità di derogare la successione *ex lege* della parte cessionaria nel contratto d'impresa è consentita nel limite in cui la deroga non snaturi l'operazione di cessione.

Il patto contrario è quindi consentito a condizione che l'esclusione non incida sui contratti inerenti, limitando l'indagine all'oggetto di questo contributo, ai beni essenziali.

Quando colui che trasferisce l'azienda agricola non è il proprietario del fondo rustico bensì l'affittuario del fondo stesso, la disciplina dettata per la cessione dell'azienda interagisce con quella prevista per l'affitto.

Pare evidente, infatti, presupporre che il fondo sia strumento di produzione essenziale sicché l'*impasse* che può sorgere dal necessario coordinamento tra disposizioni codicistiche e di legge speciale non può essere aggirato dalle parti convenendo che il cessionario non subentri nel contratto di affitto intercorso tra cedente e concedente.

Se è vero infatti che il contratto di cessione è l'accordo avente a oggetto il trasferimento di beni aziendali organizzati dall'imprenditore per l'esercizio nel contesto produttivo dell'attività di impresa, è quindi vero che se il contratto di affitto del fondo venisse escluso dall'accordo di cessione, il complesso dei beni oggetto del trasferimento risulterebbe in sé inidoneo al perseguimento dello scopo finalistico per il quale è stato organizzato.

L'ostacolo che potrebbe frapporsi all'ipotesi di successione automatica del cessionario nel contratto di affitto del fondo rustico potrebbe invece trarre origine dalla deroga prevista dall'[articolo 2558](#), cod. civ., ove il contratto di affitto del fondo rustico fosse considerato contratto avente carattere personale.

È da ritenere personale, ai sensi dell'articolo 2558, cod. civ., il contratto con riferimento al quale l'identità e le qualità personali dell'imprenditore sono state concretamente determinati rispetto al consenso dell'altra parte contraente (e viceversa).

Ciò posto: ove il contratto di affitto del fondo rustico fosse ritenuto contratto avente carattere personale, preso atto del fatto che il fondo è bene essenziale per la stessa esistenza dell'azienda agricola, non sarebbe possibile la cessione dell'azienda. Gli altri beni trasferibili, infatti, non sarebbero in sé autonomamente idonei a raggiungere la reciproca funzionalità che occorre per l'esercizio dell'impresa. Tanto premesso, è necessario constatare che il problema presentato potrebbe essere in realtà un falso problema, considerato che la legislazione speciale vigente in materia non contempla il divieto di cedere il contratto di affitto.

L'[articolo 21](#), L. 203/1982 vieta solo il subaffitto del fondo e non la cessione del contratto di affitto.

Se le parti potessero ricorrere al contratto di subaffitto, si produrrebbe la presenza contestuale di 2 contratti per l'esercizio di una sola impresa. Considerato che la causa del contratto di affitto di fondo rustico è la costituzione e l'esercizio dell'impresa, il contratto originario tra il locatore e subaffittante diverrebbe immeritevole di tutela.

In caso di cessione del contratto, invece, il contratto avente per oggetto il fondo è l'unico contratto del cessionario. Non viene quindi snaturata la causa del contratto originario ceduto.

In tal senso depone la stessa disposizione dettata dal Legislatore speciale rispetto al caso dell'erede del conduttore affittuario che, ricorrendone i presupposti di legge, ha diritto a continuare nella conduzione del fondo, giusto quanto previsto dall'[articolo 49](#), L. 203/1982, nonché le norme che autorizzano l'affittuario a cedere il contratto senza il consenso del proprietario concedente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo pare opportuno citare l'[articolo 48](#), comma 4, L. 203/1982.

Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, a uno o più componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione e coltivazione del fondo, purché già svolgano da almeno 3 anni attività agricola a titolo principale.

La chiara manifestazione dell'approccio adottato dal Legislatore rende attualmente difficilmente sostenibile la tesi per la quale il contratto di affitto del fondo rustico abbia carattere personale.

È quindi ragionevole concludere affermando che l'acquirente dell'azienda agricola, nel rispetto di quanto prevede l'[articolo 2558](#), cod. civ., subentra nel contratto di affitto del fondo rustico di cui eventualmente fosse parte il contraente cedente.



The banner features the Euroconference logo (a stylized 'e' and 'c' in blue) and the text 'Euroconference Centro Studi Tributari'. A blue box in the top right corner reads 'Seminari di specializzazione'. The main title 'LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA' is in large blue letters, preceded by 'Seminario di 1 giornata intera'. Below the title, a list of seminars is presented in a grid. A blue button at the bottom center says 'ACCEDI AL SITO'.

| Seminari di specializzazione |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Arezzo</b>                | 29 ottobre 2018  |
| <b>Bologna</b>               | 24 ottobre 2018  |
| <b>Milano</b>                | 20 novembre 2018 |
| <b>Pisa</b>                  | 25 ottobre 2018  |
| <b>Sassari</b>               | 07 novembre 2018 |
| <b>Verona</b>                | 05 novembre 2018 |

[ACCEDI AL SITO](#)